

Gli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna: gestione e patrimonio

13 dicembre 2021

Piattaforma Lifesize

L'albero monumentale e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Cristian Prati

Architetto funzionario

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio per le province di Parma e Piacenza



D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SMI

184 articoli


Parte I – Disposizioni generali

Parte II – Beni culturali

Parte III – Beni paesaggistici

Parte IV – Sanzioni

Parte V – Norme transitorie, abrogazioni
ed entrata in vigore



IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – Art. 136

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; [così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 63/2008] [omissis].

COMMISSIONI REGIONALI – Art. 137

1. [omissis]


2. [omissis] La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato **nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.** [omissis]

BENI CULTURALI

(D.Lgs. 42/2004 e smi, *Parte Seconda*)



Foto: Wikipedia



BENI CULTURALI – Art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e smi

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. ***[N.B.: beni di proprietà pubblica o equiparati...]***

2. Sono inoltre beni culturali:

[omissis]

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: ***[N.B.: beni di proprietà privata...]***

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

[omissis]

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre **settanta anni**, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

BENI CULTURALI – *Autorizzazione ai lavori* (art. 21, D.Lgs. 42/2004 e smi)


1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: [*omissis*]
2. [*omissis*]
3. [*omissis*]
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, **l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente**. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. **L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni** [*N.B.: Per gli interventi sul “patrimonio verde” è necessario allegare perizia tecnica agronomica*]. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 2 marzo 2018**

Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.


GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA**ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE**

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).



BENI CULTURALI E MANUTENZIONE ORDINARIA... ANCHE SPOLVERARE

Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna



www.patrimonioculturale-er.it
(Segretariato Regionale MiC)



GIARDINO DUCALE REGGIA DI COLORNO (PR): ZELKOVA



GIARDINO DUCALE REGGIA DI COLORNO (PR): ZELKOVA



INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI LAVORI ART. 21 – POTATURE




GIARDINI MARGHERITA, PIACENZA: CEDRO DEL LIBANO



Progetto di pubblici giardini nella città di Piacenza, Giuseppe Roda (1882)



Disegno del pubblico giardino nella città di Piacenza, Giuseppe Roda (1890)



GIARDINI MARGHERITA, PIACENZA: CEDRO DEL LIBANO



[N.B. interventi soggetti ad autorizzazione ai lavori art. 21]



GIARDINI MARGHERITA, PIACENZA: CEDRO DEL LIBANO



**Platano del Palazzo Marazzani
Visconti Terzi di Montanaro nel
Comune di San Giorgio Piacentino**

— Tutela diretta
— Tutela indiretta

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

BENI CULTURALI – PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA (ART. 45)

TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO IN CAPO ALLA SOPRINTENDENZA

120 giorni (fino a)

con eventuale sospensione dei termini in caso di richiesta integrazioni

COMPETENZE PROFESSIONALI PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI:

ARCHITETTI (laurea 3+2 con abilitazione)

ai sensi dell'art. 52 del RD 23 ottobre 1925, n. 2537



AUTORIZZAZIONE AI LAVORI (ART. 21)

E IN CASO DI URGENZA?

Art. 27, D.Lgs. 42/2004 e smi – *Situazioni d'urgenza*
(ma solo per opere provvisionali)



BENI PAESAGGISTICI

(D.Lgs. 42/2004 e smi, *Parte Terza*)



PAESAGGIO – Art. 131 del D.Lgs. 42/2004 e smi

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

[omissis]

BENI PAESAGGISTICI – Art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e smi

1. Sono beni paesaggistici:

- a) **gli immobili e le aree di cui all'articolo 136**, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) **le aree di cui all'articolo 142**;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – Art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; [N.B. nessun automatismo...]

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

[N.B.: provvedimenti espressi con Dichiarazione di notevole interesse pubblico]

ALBERI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 136, lettera a)

del D.Lgs. 42/2004 e smi IN EMILIA-ROMAGNA

1. Tre platani sorgenti in Piazzale della Pace a Parma (DM 08.04.1958);
2. Maestoso cedro del Libano esistente nel Cimitero del Piratello nel Comune di Imola (DM 17.01.1931) [*N.B.: è anche AMI*];
3. Pini di Villa Mancini siti nel Comune di Riccione (DM 06.10.1928);
4. Quercia di S. Gervasio sita in comune di Bagnacavallo, frazione Boncellino (DM 08.02.1967);
5. *Platano di Carpinello nel Comune di Forlì (in corso di definizione)*
[N.B.: è anche AMI];
6. ...
7. ...

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e
principi e criteri direttivi per il loro censimento.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**

E

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Art. 9 – Tutela e salvaguardia

1. [omissis]

2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

**[Cfr. Circolare MIPAAF n. 461 del
05.03.2020]**




Foto: Sabatosera.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Patrimonio culturale
Foto Andrea Scardova

Tutela beni culturali (Parte II) e beni paesaggistici (Parte III)

CIMITERO DEL PIRATELLO, IMOLA: CEDRO DEL LIBANO



Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione Provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta i sei platani sorgenti sul piazzale Marconi di proprietà del Comune di Parma, sito nel Comune di Parma - piazzale Marconi;

Riconosciuto che i platani predetti hanno notevole interesse pubblico perchè con la loro maestosità ed eccezionale sviluppo costituiscono un'attraente nota verde nell'ambito cittadino;

DECRETA:

I platani sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato al Sindaco Pro-tempore del Comune di Parma in via amministrativa, a mezzo della Prefettura competente.

Esso verrà a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li - 8 APR 1958

IL MINISTERO

fto M. Tassinari

Per Copia Conforme
Il Direttore Capo Divisione



Il sottoscritto Sindaco di Parma dichiara di avere ricevuta copia conforme del presente decreto.

Parma 23 maggio 1958

p. IL SINDACO

F/to Ill. Le

Bollo del Comune di Parma

Per Copia Conforme
Il Direttore Capo Divisione



Ufficio dei Registri Immobiliari di Parma
trascritto il 29 Settembre 1958

al N° 5939 Vol. 753 Reg. Ordine
al N° 5041 Vol. 2035 " Particolare

Il Conservatore dei Registri Immobiliari
Firma illeggibile

Bollo della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Parma

DM 8 aprile 1958

ID18 - Delimitazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre platani sorgenti in piazzale della Pace, siti nel Comune di Parma

(ai sensi dell'art.136 lett. a) del D.Lgs.42/2004, e s.m.i.)



Legenda

● limite area di notevole interesse (DM 08/04/1958)


Visto, il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al D.Lgs. 42/04



Tutela beni culturali (Parte II) e beni paesaggistici (Parte III)


Pianta 1841 Progetto N. Bettoli. "Piazza dei platani" (n. 65 – 1830 ca.)

PIAZZALE DELLA PACE, PARMA: PLATANI DI MARIA LUGIA



PIAZZALE DELLA PACE, PARMA: PLATANI DI MARIA LUIGIA

Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna



Tutela paesaggistica [art. 136, lettere c\) e d\)](#):

«Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona compresa tra il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e il Parco regionale Valli del Cedra e del Parma, ricadente nei comuni di Corniglio e Monchio delle Corti»



Regione Emilia-Romagna
Servizio Patrimonio culturale
Foto Andrea Scardova

ABETE DI FRATTE, MONCHIO DELLE CORTI (PR)

AREE TUTELATE PER LEGGE – Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:


- a)** i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b)** i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c)** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d)** le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e)** i ghiacciai e i circhi glaciali;

- f)** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g)** i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- h)** le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i)** le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l)** i vulcani;
- m)** le zone di interesse archeologico.



Foto: autore Francesco Grazioli

Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna



Tutele paesaggistiche **art. 142:**
d) Montagne (oltre 1200 m slm)
f) Parco regionale valli del Cedra e del Parma
g) Territori coperti da foreste

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – Art. 146, D.Lgs. 42/2004 e smi

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, **non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.**

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata [abrogato il DPR 139/2010]

Allegato A – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (31 interventi) [*N.B. sono esclusi i beni art. 136 lettere a) e b)*]

Allegato B – Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (42 interventi)

INTERVENTO SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno [*omissis*], interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale [*omissis*];



Foto: Wikipedia



Foto: TGCom24



Foto: Milanoneisecoli blogger

**INTERVENTO SOGGETTO
AD AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
(esula dalla *ratio* del DPR
31/2017)**



Foto: Cortinofratta.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DPR 31/2017 – INTERVENTI DA AUTORIZZARE

Foto: Regione Emilia-Romagna



INTERVENTO ESCLUSO

A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice:

[omissis];

installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative;

[omissis];

TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO (COMUNE O ALTRO ENTE SUBDELEGATO + SOPRINTENDENZA)

Semplificato (DPR 31/2017)

20 (Comune) + 20 (Soprintendenza) + 10 (Comune) = 50 giorni

o

Ordinario

40 (Comune+CQAP) + 45 (Soprintendenza) + 20 (Comune) = 105 giorni

con eventuale sospensione dei termini in caso di richiesta integrazioni

‘Silenzio-assenso’ se la Soprintendenza non si esprime nei tempi



**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Parma e Piacenza**

sabap-pr.beniculturali.it



GRAZIE DELL'ATTENZIONE